



ATTIVA MULTIRAMO

Polizza n. 440237985 emessa il 26/01/2024

Versione n. 1

Codice Cliente: 38049005

Agenzia Generale di SEGRATE

Agenzia (420)

VIA ROMA, 23, 20090, SEGRATE, MI

agenzia.segrate.it@generali.com

segrate@pec.agenzie.generali.com

tel. 02-2139970



Contraente

SCUOLAINMONTAGNA S. R. L.

Partita IVA: **03683460160**

Indirizzo di recapito: **V. ONOREVOLE GIOVANNI RUFFINI, 24020, VALBONDIONE (BG)**



La soluzione Assicurativa

La valuta base della polizza è **Euro**

	Premio rata di perfezionamento	Di cui imposte	Premi rate successive	Di cui imposte
RESPONSABILITA' CIVILE E/O TUTELA LEGALE				
Responsabilità civile Professionale - D&O - Premio Regolabile	€ 1.589,50	€ 289,30	€ 1.589,50	€ 289,30
Totale	€ 1.589,50	€ 289,30	€ 1.589,50	€ 289,30



€ 1.589,50 all'anno



La validità dell'assicurazione

Decorre dalle ore 24 del **23/01/2024** e scade alle ore 24 del **23/01/2025**

Alla scadenza l'assicurazione cessa salvo quanto diversamente previsto nelle Condizioni di Assicurazione allegate. Il Contraente o Generali Italia S.p.A. se non intendono prorogare inviano comunicazione scritta di disdetta con preavviso rispetto alla relativa scadenza nei tempi previsti nelle Condizioni di Assicurazione.

Per una piena comprensione delle espressioni utilizzate nel presente documento si suggerisce di consultare le definizioni contenute nelle Condizioni di Assicurazione.

Il presente documento viene aggiornato ad ogni variazione dell'assicurazione a seguito di attivazione e/o disattivazione di Garanzie.

Rateazione: annuale

Prossimo pagamento (successivo al premio di perfezionamento): **23/01/2025**

Regolazione Premio: SI come specificato ne "La Soluzione Assicurativa" sopra riportata.



Dichiarazioni contrattuali

MISURE RESTRITTIVE – SANZIONI INTERNAZIONALI

Generali Italia dichiara e il Contraente prende atto che Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone Generali Italia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE

Con riferimento alle garanzie di responsabilità civile le stesse non comprendono il rischio e quindi Generali Italia non è tenuta a indennizzare l'Assicurato, in relazione ad eventuali responsabilità (i) nei confronti del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, di persone fisiche o giuridiche residenti in uno o più dei predetti Paesi o Territori (ii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgono o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno degli stessi; (iii) derivanti da qualsiasi giudizio, provvedimento, pagamento, rimborso, costi e spese legali o accordo pronunciati, effettuati o sostenuti qualora le azioni legali siano intentate davanti ad un Tribunale o Autorità all'interno di Paesi che operano secondo le leggi di uno o più dei predetti Paesi / Territori o qualsiasi ordine, effettuato ovunque nel mondo, che attui tale giudizio, provvedimento, pagamento, rimborso, spese legali o accordo. In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato all'assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio.

La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione. Paesi / Territori non compresi nell'oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola:

AFGHANISTAN, CUBA, BIELORUSSIA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, MYANMAR, CRIMEA, REGIONE POPOLARE DI DONECK, REGIONE POPOLARE DI LUGANSK, REGIONE POPOLARE DI KHERSON, REGIONE POPOLARE DI ZAPORIZHZHIA

Clausola RSCAD

Modifica delle condizioni dell'Assicurazione, delle Garanzie e/o di Premio al momento del rinnovo

Generali Italia ha la facoltà di modificare le condizioni di Assicurazione e/o di Premio al momento del rinnovo, anche tacito, del contratto. In tal caso, Generali Italia almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale, comunica al Contraente la proposta di rinnovo e le nuove condizioni. Il Contraente può accettarle attraverso il pagamento del Premio entro il termine di 30 giorni dalla scadenza contrattuale e con le modalità previste dal contratto per il pagamento del premio. Il pagamento comporta manifestazione della volontà di rinnovare il contratto e accettazione delle nuove condizioni proposte. In caso contrario il contratto si intende risolto alla scadenza originariamente pattuita, maggiorata di trenta giorni.



CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEL RISCHIO MALATTIE PANDEMICHE O EPIDEMICHE

Con riferimento alle coperture previste dalla Sezione Incendio e/o dalla Sezione Danni da Interruzione di Esercizio se attive, la presente polizza non comprende il rischio per "Malattia pandemica o epidemica". Per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest'ultimo caso, per la gravità abbia comportato l'adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio.

Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come sopra definita.

Resta altresì specificatamente convenuto che:

- sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;
- la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.

Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione

CLAUSOLA ESCLUSIONE CYBER (NOCYBER)

DEFINIZIONI

Atto Cyber: qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso **Malware o simili**, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un "**Sistema Informatico**".

Incidente Cyber:

- qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di qualsiasi "**Sistema Informatico**"
- qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l'accesso, l'utilizzo e/o la regolare operatività di un "**Sistema Informatico**".

Dati informatici: qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un "**Sistema Informatico**".

Malware o simili: qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un "**Sistema Informatico**".

Sistema Informatico: qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup.

Supporto per l'elaborazione dei dati: indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i "**Dati informatici**" ma non i Dati informatici stessi.



ESCLUSIONE CYBER RISK

Dalla presente copertura **sono escluse: perdite; responsabilità; danni materiali o non materiali di qualunque natura; danni da interruzione di esercizio; perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi "Dato Informatico" (→definizione), od ogni altro ammontare relativo al valore del "Dato Informatico" (→definizione) stesso;**

direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte a:

- **"Atto Cyber"** (→definizione) e **"Incidente Cyber"** (→definizione) ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio.

Per tale esclusione non sono applicabili le condizioni particolari "Colpa grave" e "Buona fede", se presenti, che pertanto si intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione agli eventi sopra indicati che rientrano nell'esclusione CYBER.

Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre:

relativamente alle sezioni (se presenti) Incendio, Furto, Danni da interruzione:

- la perdita fisica o il danno alla proprietà;
- qualsiasi danno da interruzione d'attività che deriva direttamente dalla perdita fisica o dal danno alla proprietà;

causati da incendio, esplosione, scoppio, anche se un Atto Cyber e/o un Incidente Cyber costituiscono causa indiretta o concorrente del danno.

Pertanto qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi **"Dato informatico"**:

- **non è indennizzabile** ai sensi della presente polizza se causato **esclusivamente** da un **"Atto Cyber"** (→definizione) e/o un **"Incidente Cyber"** (→definizione);
- **è indennizzabile** ai sensi della presente polizza se causato da incendio, esplosione, scoppio, anche se un **"Atto Cyber"** (→definizione) e/o un **"Incidente Cyber"** (→definizione) sono causa indiretta o concorrente della perdita, rimanendo **comunque escluso** l'importo relativo al valore dei **"Dati informatici"**; ferma l'applicazione della delimitazione di garanzia "Supporto di Dati e Dati" e relativi limiti e franchigie.

relativamente alla sezione (se presente) di Responsabilità civile:

- i danni materiali o corporali **involontariamente** cagionati a terzi;
- e, nell'ambito del sottolimito previsto in polizza i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di qualsiasi attività di terzi **se sono conseguenti ai predetti danni materiali o corporali**, derivanti da un **Atto o Incidente Cyber** (→definizioni).

Non sono quindi coperti i danni di qualsiasi natura ai Dati Informatici e i danni da stress emotivo/sofferenza psicologica.

La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.

Atto dichiarativo



Art.1

Pagamento del premio e decorrenza della assicurazione

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Art. 2

Proroga della assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta, comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel quale caso esso coincide con la durata del contratto.

Art. 3

Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro denunciato a termini di contratto e sino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di trenta giorni. In tal caso se il premio non è convenuto, in tutto o in parte, in base ad elementi di rischio variabili, la Società entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta e di eventuali contributi di legge, relativa al periodo di rischio in corso.

SINISTRI



Art. 4

Denuncia dei sinistri - obblighi dell'assicurato

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale e' assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 del Codice Civile).

Art. 5

Gestione delle vertenze di danno - spese di resistenza

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende ne' delle spese di giustizia penale.

ADEMPIMENTI IN ORDINE AL RISCHIO

Art. 6

Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - aggravamento del rischio

L'assicurazione e' prestata sulla base delle dichiarazioni rese dal Contraente che, anche agli effetti di quanto disposto dagli artt. 1892, 1893, 1894, 1897 e 1898 del Codice Civile, formano parte integrante della presente assicurazione.



Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

Art. 7

Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 8

Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza. In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno la ragione sociale degli altri.

Art. 9

Regolazione del premio

Qualora il premio sia convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria a norma dell'art. 1 che precede, sulla base dell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo, entro sessanta giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè, a seconda dei casi, l'indicazione:

- delle retribuzioni lorde imponibili ai fini contributivi corrisposte ai dipendenti iscritti nei libri obbligatori;
- del volume d'affari (fatturato con esclusione dell'IVA);



degli altri elementi variabili previsti in polizza.

La differenza, risultante dalla regolazione, deve essere pagata entro 15 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società.

Se il Contraente o l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine, non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai propri obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente o l'Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Qualora, all'atto della regolazione annuale, il consuntivo di almeno uno degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annuale successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

Art. 10

Informazioni sul rischio

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli e il Contraente o l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e ad esibire le documentazioni necessarie (quali il libro paga prescritto dall'art. 20 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi) anche ai fini di cui al precedente Art. 9.

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 11



Modifiche della Assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 12

Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 13

Rinvio alle norme di legge

Per quanto non è diversamente regolato dal presente contratto, valgono le disposizioni di legge.



Art. 1 DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ ED OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Premesso che la Ditta SCUOLA IN MONTAGNA di seguito denominata "Assicurato" esercita una impresa legalmente costituita ed autorizzata all'organizzazione e/o intermediazione di viaggi, soggiorni ed altri servizi turistici, con l'uso di tutti i mezzi di trasporto, con o senza accompagnamento di comitive o dei turisti isolati, da parte dei propri dipendenti od incaricati, ovvero procurando a clienti sia contratti di organizzazione di viaggio che servizi separati.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'assolvimento dell'attività sopra richiamata.



Nell'ambito delle Condizioni Generali, Particolari e limiti di polizza, la presente assicurazione risponde alle prescrizioni ed agli obblighi assicurativi della convenzione CCV di Bruxelles (recepita con la Legge 27 dicembre 1977 n. 1084) e quanto disposto dagli artt. 94, 95 e 99 del D.lgs n. 206/2005 (Codice del consumatore).

Art. 2 CONDIZIONI SPECIALI

La garanzia comprende:

Qualifica di terzi agli accompagnatori

Viene riconosciuta la qualifica di terzi - limitatamente ai danni corporali da essi subiti nello svolgimento delle loro mansioni - agli accompagnatori, non dipendenti, designati dall'Assicurato, sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni corporali gravi o gravissime, così come definite dall'art.583 C.P. e gli stessi non debbano per fatto proprio rispondere degli eventi dai quali abbiano riportato danni.

Bagagli dei viaggiatori

La garanzia comprende i danni materiali, compresa la sottrazione, dei bagagli e degli oggetti personali dei viaggiatori, esclusi in ogni caso: denaro, preziosi e titoli di ogni genere.

Perdite Patrimoniali

La Società si obbliga, altresì, a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per perdite patrimoniali involontariamente e direttamente cagionate ai propri clienti in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è prestata l'assicurazione.

L'assicurazione in termini è prestata, nell'ambito dei massimali indicati nel frontespizio di polizza, fino a concorrenza di € 12.500,00 per sinistro e con il massimo per anno di € 25.000,00 e con applicazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di € 250,00.

Art. 3 VALIDITA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione è valida subordinatamente al possesso da parte dell'Assicurato e delle persone che svolgono l'attività per suo conto, dei requisiti previsti dalle norme vigenti per lo svolgimento dell'attività per le quali è prestata l'assicurazione.

Il verificarsi di una condizione che determini in capo all'Assicurato o alle predette persone il venir meno delle suddette condizioni comporterà l'automatica risoluzione dell'assicurazione.

Art. 4 SOGGETTI NON CONSIDERATI TERZI

Non sono considerati terzi:

- a. il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;



- b. quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e chi si trovi con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- c. le persone che, essendo in rapporto di collaborazione o dipendenza con l'Assicurato, o che, operando su incarico o per conto dell'Assicurato stesso, subiscano il danno per aver usufruito dei servizi prestati dall'Assicurato;
- d. le società che rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica siano qualificabili come controllanti controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 C.C., nonché gli amministratori delle medesime.

Art. 5 ESCLUSIONI

Sono escluse dall'assicurazione le perdite patrimoniali conseguenti all'irrogazione di sanzioni amministrative nonché quelle derivanti:

- a. dalla sottrazione, perdita, distruzione o deterioramento di denaro o titoli al portatore;
- b. da inadempimento di obbligazioni volontariamente assunte eccedenti quelle imposte dalla legge;
- c. da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware in ordine alla gestione delle date;
- d. dal trattamento di dati personali e dalla diffusione di dati e/o notizie in contrasto con la legge 675/1996 e successive modifiche ed integrazioni;
- e. derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- f. guerra, invasione, atti di nemici stranieri, terrorismo, ostilità (vi sia o meno guerra dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare o usurpato, o tentativo di usurpazione di potere;
- g. scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori;
- h. azioni di una o più persone, agenti o meno per conto di una Potenza sovrana compiute a scopo politico o terroristicco, anche se il danno derivante da tali azioni sia accidentale;
- i. atti di sabotaggio, rapine e/o attentati, confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
- j. dirottamento forzato o sequestro illegale o esercizio indebito di controllo sui mezzi di trasporto o sull'equipaggio degli stessi (inclusi i tentativi di sequestro illegale o controllo indebito) attuato da una persona o più persone che si trovino a bordo dei mezzi ed agiscano senza il consenso dell'Assicurato;
- k. insolvenza, morosità o mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie da parte dell'Assicurato;
- l. servizi di trasporto, alloggio, ristorazione o di qualsiasi altro tipo relativi all'esecuzione del viaggio o del soggiorno svolti direttamente dall'Assicurato;
- m. da omissioni e/o ritardi nel pagamento dei premi di assicurazione; e/o nelle stipulazioni, modifiche, variazioni di polizze di assicurazione;
- n. effettuazione di viaggi aerei.

Nel caso di richieste di risarcimento provenienti dai clienti dell'Assicurato,



restano esclusi dall'assicurazione gli importi (corrispondenti alla differenza tra il valore delle prestazioni dovute e il valore delle prestazioni fornite) che l'Assicurato è tenuto a corrispondere al cliente in virtù del minor valore della prestazione eseguita rispetto alla prestazione dovuta.

Art. 6 RISCHI ATOMICI ED INQUINAMENTO

Sono escluse dall'assicurazione le perdite patrimoniali connesse con trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici ecc.). Sono altresì escluse le perdite patrimoniali connesse con inquinamento di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinata.

Art. 7 INIZIO E TERMINE DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione è operante per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di efficacia dell'assicurazione sempreché originate da fatti posti in essere durante il medesimo periodo e denunciate nei termini previsti dall'Art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione - Sezione I.

Qualora il sinistro si realizzi attraverso più atti successivi, esso si considererà avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Pertanto nell'eventualità che la presente polizza sostituisca, senza soluzione di continuità, altra in corso con la Società per il medesimo rischio e con la medesima disciplina della validità temporale della garanzia, l'assicurazione è operante per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di efficacia dell'assicurazione anche se originate da fatti posti in essere durante il periodo di efficacia della polizza sostituita.

Art. 8 PLURALITÀ DI ASSICURATI - RESPONSABILITÀ SOLIDALE

Il massimale stabilito in polizza per ogni richiesta di risarcimento rappresenta il limite di esposizione della Società anche in caso di responsabilità concorrente o solidale di più Assicurati.

Nel caso di responsabilità concorrente o solidale con altri soggetti non assicurati, l'assicurazione opera esclusivamente per la quota di danno direttamente imputabile all'Assicurato in ragione della gravità della propria colpa, mentre è escluso dalla garanzia l'obbligo di risarcimento derivante da mero vincolo di solidarietà.

Art. 9 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per i fatti commessi in tutto il mondo.

Art. 10 MASSIMALE

L'assicurazione è prestata sino a concorrenza dell'importo di € 2.000.000,00 che rappresenta il limite di risarcimento a carico della Società per anno assicurativo, indipendentemente dal numero degli assicurati e delle richieste di risarcimento pervenute agli assicurati stessi e da questi denunciate alla Società.



Art. 11 SCOPERTO

Per quanto non diversamente disciplinato, l'assicurazione è prestata previa applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo assoluto di € 250,00 per ogni danno materiale e per ogni richiesta di perdita patrimoniale.

Art. 12 PARAMETRO DEL PREMIO

In parziale deroga dell'art.9, Sez. I, il premio è determinato in base ai tassi indicati nel dettaglio del premio sulle somme globalmente incassate dall'Assicurato - anche per conto altrui - (per vendita di biglietti ed intermediazione di viaggi nonché organizzazione di viaggi) e verrà regolato alla fine di ogni annualità assicurativa, o minor periodo, ai sensi delle condizioni generali di assicurazione.

Art. 13 DIVULGAZIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

E' consentito l'inserimento sui contratti di viaggio o sugli stampati illustrati-vi di dichiarazioni attestanti, giusto quanto disposto dalle Leggi regionali, l'esistenza della presente copertura assicurativa.

E' fatto peraltro divieto, pena la decadenza delle prestazioni, di qualsiasi altra forma di divulgazione della presente copertura.

La presente copertura soddisfa - nell'ambito delle Condizioni Generali e Particolari di Polizza- le responsabilità attribuite all'Assicurato dalle disposizioni di legge relative ai contratti di viaggio in vigore alla data di sottoscrizione del presente contratto.

Art. 14 RISCHIO VOLO

La Società, a deroga di quanto previsto dall'Art.5, lett. n) Sezione II, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, limitatamente ai viaggi aerei per la responsabilità civile derivantegli, in base e nei limiti della Convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970 e nella veste di intermediaria o organizzatrice come in essa definita, in relazione ai danni materiali e corporali che subiscono i viaggiatori in occasione di viaggi aerei effettuati su aeromobili eserciti da società di traffico regolare ancorché impiegati per voli charter.

L'assicurazione in termini è prestata, nell'ambito dei massimali indicati nel frontespizio di polizza, fino a concorrenza € 400.000,00 (20% del massimale di polizza) viene prestata dall'inizio delle operazioni d'imbarco al compimento di quelle di sbarco di ogni singola tratta di viaggio aereo.

Art. 15 VACANZA ROVINATA

Ad integrazione di quanto previsto dalla presente polizza, resta tra le parti convenuto che, nell'ambito delle Condizioni Generali e Particolari, la Società si obbliga altresì a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento per DANNI DA VACANZA ROVINATA ex art. 46 del D. Lgs. 23.05.2011, n. 79 e successive modifiche ed integrazioni - involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di fatto accidentale verificatosi in relazione all'assolvimento dell'attività assicurata a termini della presente polizza Tale garanzia opera:



esclusivamente nei casi in cui, attivate tutte le iniziative previste dagli eventuali protocolli "customer satisfaction" risultanti da idonea documentazione, il cliente dell'Assicurato comunque decida di definire la controversia adendo alle vie legali con ricorso al giudice;

nel limite del 10% del massimale di polizza e con applicazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di € 500,00 per persona/terzo danneggiata/o;

La garanzia non potrà in ogni caso comprendere il controvalore della prestazione, intendendo per tale, il prezzo relativo al viaggio/pacchetto acquistato.

Art. 16 CONTEGGIO DELPREMIO

Premio minimo anticipato € 1.300,00 oltre imposta regolabile sul consuntivo ricavi al tasso del 2,27 promille oltre imposta.

Si dà atto che il presente documento è composto da .. pagine numerate da . a ..

_____ li _____ L'Assicurato Contraente _____

Ai sensi dell'Art.1341 C.C., il sottoscritto dichiara di approvare espressamente le disposizioni dei seguenti articoli di polizza e che l'assicurato dichiara di conoscere e accettare:



- Art. 2 Sezione I - (Tacita proroga del contratto
- Art.3 Sezione I - (Recesso del contratto in caso di sinistro
- Art.7 Sezione II (Inizio e termine dellAssicurazione
- Art.9 Sezione I (regolazione del premio: sospensione dellAssicurazione per inadempimento degli obblighi relativi)

_____ li _____ L'Assicurato Contraente _____

DICHIARAZIONE DI PERFEZIONAMENTO

L'importo di €..(la rata) e' stato pagato addi' _____ alle ore _____ a mie mani.

L'ACQUISITORE _____



Mezzi di pagamento del premio

Il premio può essere pagato con i seguenti mezzi:

- in denaro contante se il premio annuo non è superiore a 750,00 euro;
- tramite POS o, se disponibili, altri mezzi di pagamento elettronico; in questo caso il premio si intende pagato **nel giorno di esecuzione materiale dell'operazione**;
- con bonifico bancario su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto dedicato dell'intermediario. Ferma la data di effetto indicata in Polizza, il premio si intende pagato **nel giorno dell'operazione materiale di disposizione dell'ordine di bonifico, o del giorno di valuta di addebito del conto se successivo salvo il buon fine del pagamento stesso** con l'effettivo accredito sul conto corrente intestato a Generali Italia o all'intermediario;
- con autorizzazione permanente di addebito su conto corrente (SDD) o carta di credito; **salvo buon fine degli addebiti, per la prima rata il premio si intende pagato nel giorno di firma del mandato SEPA o del conferimento dell'autorizzazione permanente all'addebito su carta di credito; per le rate successive, alle scadenze prefissate in Polizza**;
- con assegno circolare non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario in tale qualità; in questo caso il premio si intende pagato **nel giorno di consegna del titolo**;
- con assegno bancario o postale non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario in tale qualità; in questo caso il premio si intende pagato **nel giorno di consegna del titolo, salvo il buon fine dell'assegno con l'effettivo pagamento** dello stesso e salva la facoltà dell'intermediario di richiedere il pagamento del premio anche tramite altre modalità tra quelle previste in questo articolo, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede;
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.

Invio dei Reclami

Eventuali reclami sul rapporto contrattuale o sulla gestione dei sinistri devono essere inviati per iscritto a:
Generali Italia S.p.A. – Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187 - email: reclami.it@generali.com.

La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente.

Se chi fa reclamo non si ritiene soddisfatto dall'esito o non riceve riscontro entro 45 giorni (ovvero di 60 giorni se il reclamo riguarda il comportamento dell'Agente, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, allegando all'esposto la documentazione relativa al reclamo trattato da Generali Italia. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore che devono essere presentati direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato:

- nome, cognome e domicilio di chi fa reclamo, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di reclamo;
- copia del reclamo presentato a Generali Italia e dell'eventuale riscontro ricevuto;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Il modulo per presentare il reclamo a IVASS può essere scaricato dal sito www.ivass.it.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm).



Dichiarazioni del Contraente

Con riferimento al presente contratto,

Dichiaro che prima della sottoscrizione:

- ho ricevuto dall'intermediario il documento Informativa sul distributore (Allegato 3);



- ho ricevuto dall'intermediario il documento Informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo (Allegato 4);
- ho visionato e/o ricevuto l'Elenco delle regole di comportamento del distributore (Allegato 4 ter);
- ho ricevuto le Condizioni di Assicurazione comprensive delle Definizioni;
- ho reso informazioni corrette relativamente alle mie esigenze assicurative;
- ho ricevuto il "Riepilogo della trattativa" che attesta che il contratto è frutto di una trattativa individuale e costruito assieme alla Compagnia e al Suo consulente, sulla base delle interazioni intercorse;
- ho ricevuto la dichiarazione che attesta che il contratto è coerente con i miei bisogni assicurativi e con le mie esigenze di copertura nonché, nell'ambito del servizio di consulenza prestato da Generali Italia S.p.A. in forza dell'Accordo Quadro in materia di distribuzione assicurativa, la raccomandazione personalizzata che, sulla base delle informazioni da me rese alla Compagnia in merito alle mie richieste ed esigenze di copertura, la cui correttezza riconosco e confermo, contiene le motivazioni per le quali il contratto soddisfa le predette richieste ed esigenze;
- ho ricevuto la Scheda Riepilogativa e la Scheda Beni;
- ho reso nel frontespizio della Polizza le informazioni richieste, anche ai sensi degli articoli 1892-1893 c.c. per la valutazione del rischio;
- il presente contratto non è stato collocato mediante tecniche di comunicazione a distanza.

Inoltre dichiaro che:

- non ho altre assicurazioni in corso per analoghi rischi assicurati.
- *relativamente ai beni assicurati ed ai rischi assicurati l'Azienda non ha subito sinistri negli ultimi 5 anni*

Tracciabilità

Dichiaro che l'Azienda non è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Privacy

Preso visione dell'informativa privacy sul trattamento dei dati personali, con riferimento al trattamento dei dati personali per fini contrattuali, prendo atto che per le finalità del trattamento come illustrate nell'informativa privacy da (i) a (viii) il conferimento dei dati è obbligatorio e che gli stessi saranno trattati secondo quanto indicato nell'informativa per assolvere gli adempimenti contrattuali come previsti dai contratti in essere.

Accettazione

Con la sottoscrizione del documento di Polizza esprimo il mio consenso alla conclusione del contratto, dando atto che lo stesso è disciplinato, oltre che da quanto previsto nel presente documento, anche dalle Condizioni di Assicurazione e da quanto previsto negli allegati sopra citati, che dichiaro di conoscere e accettare.

Generali Italia S.p.A.

(Firma Elettronica del Contraente)



SDG22870MUL440237985